TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

[redacted]

Nel procedimento iscritto al N. [redacted]**/2022 R.G. VG tra**
[redacted] assistito da avv. [redacted]

RICORRENTE

e

[redacted] assistito da avv.
MARIANETTI MARTINA , CAVALLETTI CARLO

RESISTENTE

Riunito in camera di consiglio

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso con cui si chiede la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore;
sentite le parti;
Viste le note depositate;

OSSERVA

Si deve dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, essendo competente il Giudice Rumeno.

L'Autorità giudiziaria rumena, decidendo in grado di appello sull'istanza di rientro formulata dal [redacted] ha rigettato tale istanza in data 13/07/2021 sulla base dell'art.13 della Convenzione dell'Aja ritenendo non illecito il mancato rientro del minore in Italia.

Da ciò deriva che dovranno applicarsi gli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 2201/2003, che prevede quale competenza generale quella dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data in cui il Tribunale di Livorno è stato adito.
Agli atti risulta che il minore risiede da circa due anni in Romania, ove frequenta la scuola e dove risulta integrato nell'ambiente, come si evince anche dall'ascolto del minore stesso.
Peraltro, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento si rileva come siano trascorsi oltre tre mesi dal trasferimento del minore e ciò conferma la giurisdizione dello Stato ove attualmente si trova il minore stesso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale essendo competente il Giudice Rumeno.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00, oltre rimborso spese Generali, IVA e C.P.A.

Livorno 11/01/2023

Il Presidente

[redacted]